



Statuto Associazione di Promozione Sociale

“per la Rinascita di Livorno”

Definizioni e Finalità

Articolo 1

Al fine di adeguarsi al D.L. 3/7/2017 n° 117 (codice del terzo settore) L'Associazione “per la rinascita di Livorno“, da ora in avanti sarà un'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE avente la seguente denominazione: “per la Rinascita di Livorno A.P.S.”, con sede sociale in Via Marco Mastacchi, 275, nel Comune di Livorno e con durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione è senza scopo di lucro e dichiara la propria assoluta estraneità a qualsiasi movimento od Ente politico e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati,: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/3/2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e, inoltre, formazione universitaria e post-universitaria, il tutto come da lettere d) e g) dell'art. 5 comma 1 del D.L. n° 117/2017.

Più in particolare sono attività prioritarie dell'Associazione lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle problematiche relative allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità livornese in una visione la più ampia possibile che comprenda anche le naturali interconnessioni con i territori dell'area vasta e con particolare riferimento alla collettività giovanile con anche specifici interventi formativi. Tali attività sono perseguite con il metodo della partecipazione e della raccolta di tutti gli apporti professionali e di intelligenza che la comunità può offrire.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, utili ad accrescere il proprio patrimonio per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale in via prioritaria del contributo dei soci che, per la conoscenza della materia da trattare e per la dedizione alla causa comune, ritengono di dover partecipare all'attività di studio, ricerca e proposta di soluzione.

Tali attività sono svolte in gruppi di lavoro, di volta in volta costituiti.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; inoltre, potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, di collaborazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri iscritti.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, sociale,



culturale, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non hanno diritto di voto in assemblea.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, riportando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, nonché all'autorizzazione alla gestione dei dati personali, ai sensi della normativa a tutela della privacy, per le esigenze connesse all'attività dell'Associazione.

Articolo 4

E' compito del Consiglio direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, sarà iscritto nel Libro dei soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta nei termini, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione. Nella fase iniziale, se non ancora costituito il Consiglio direttivo, è l'Assemblea stessa che si esprime in merito alle domande di adesione.

Con l'iscrizione a socio, viene autorizzata, ai sensi della normativa a tutela della privacy, la gestione dei dati personali per le esigenze connesse all'attività dell'Associazione.

Articolo 5

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 6

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta corretta ispirata ai principi del presente Statuto, nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise annualmente dal Consiglio direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie al giudizio dell'Organo di garanzia.

La quota sociale, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 7



La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo e da questo accolte;
- espulsione o radiazione.

Articolo 8

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, deferendolo al Collegio dei garanti. L'espulsione o la radiazione sono proposte dal Collegio dei garanti al Consiglio direttivo che delibera in merito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide, in via definitiva, la prima Assemblea dei soci.

Il Patrimonio Sociale e la rendicontazione

Articolo 9

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- quote associative, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;

Articolo 10

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Articolo 11

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto: in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone alle finalità di cui all'art. 2 o per nuovi impianti o attrezzature, o donazioni verso soggetti terzi che condividano gli scopi dell'Associazione; per quest'ultimo caso la decisione deve essere assunta dall'Assemblea.

L'Assemblea e il Consiglio direttivo

Articolo 12

Partecipano all'Assemblea dei soci tutti gli scritti che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la sede di svolgimento e



l'ordine del giorno, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, fax, telefono, ecc.).

Articolo 13

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 15 e 28, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno motivata la convocazione.

Articolo 14

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulle questioni all'o.d.g., salvo le eccezioni di cui all'art. 15. Ogni socio può rappresentare altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe scritte.

Articolo 15

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio direttivo, o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, eccetto che per l'elezione costitutiva degli stessi.

Le deliberazioni dell'assemblea sono riportate sul libro dei verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. Il verbale dell'Assemblea resta a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 17

L'Assemblea dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 5:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione. ;
- elegge il Presidente e i membri del Consiglio direttivo stabilendone il numero secondo quanto indicato dal successivo art. 19, Il Collegio dei garanti ed il Revisore dei conti alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ;



- elegge la Commissione elettorale, composta da tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, non di competenza degli organismi a ciò deputati;
- discute, valuta ed approva il lavoro delle Commissioni tematiche costituite allo scopo di definire progetti e programmi in linea con gli obiettivi dell'Associazione ed in sintonia con il presente Statuto.

Gli Organismi Dirigenti

Articolo 18

Sono organismi dell'Associazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario (la Segreteria)
- l'Organo di revisione;
- il Collegio dei garanti

Articolo 19

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. È composto da cinque e fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti tra i soci in regola con le quote associative.

E' membro di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione, elegge al suo interno:

- il Vicepresidente: che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le funzioni. Qualora l'impedimento sia definitivo, assume le funzioni di Presidente f.f. e procede, nei modi e nei tempi previsti, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo;
- il Segretario (la Segreteria), che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 20

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- designare i membri del Consiglio incaricati di coordinare l'attività di studio e ricerca di ciascun gruppo di lavoro.

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi, o costituire, quando ritenuto indispensabile, rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio, può rivolgere a una grande personalità della città la richiesta di rivestire la carica di Presidente onorario.

Articolo 21

Il Consiglio direttivo di norma si riunisce in seduta riservata una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione urgente del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci.

Articolo 22

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, subentrano nell'ordine i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.



Il Consiglio direttivo decade quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni durante i quali procederà alla sola gestione ordinaria.

Articolo 23

L'Organo di revisione è formato da un membro, eletto tra i soci, che abbia competenze in materia.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio e all'Assemblea.

Articolo 24

Il Collegio dei garanti è composto di tre membri ed è eletto dall'Assemblea.

È chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni interne all'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere, come su fatti di denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, o dei suoi soci. Decide sulla proposta di espulsione o radiazione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 8, e rimette la proposta al Consiglio direttivo che delibera in merito.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le sanzioni previste, in base alla gravità dell'infrazione commessa, sono: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali; l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione; l'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature. In caso di dolo, o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito ed il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere anche legalmente.

Articolo 25

Il Sindaco revisore ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo. I membri del Collegio dei garanti possono assistere senza diritto di voto.

Articolo 26

Le cariche di Presidente, Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio dei garanti sono incompatibili fra loro.

Articolo 27

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio di garanzia, tenuto a cura dello stesso Organo

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 28



La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, di cui l'ultima pubblicizzata anche a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Disposizioni Finali

Articolo 29

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applica quanto stabilito dal D.L. 3/7/2017 n° 117 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile.